



Città di Castiglione delle Stiviere

Provincia di Mantova

C.A.P. 46043 - Via C. Battisti, 4 - Palazzo Gonzaga - Tel.0376/6791 - Fax 0376/670466

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione CC n.88 del 19/12/2002

Modificato con deliberazione CC n.123 del 22/12/2003

Modificato con deliberazione CC n.104 del 22/12/2006

Modificato con deliberazione CC n.119 del 22/12/2008

Modificato con deliberazione CC n.22 del 29/4/2010

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di Castiglione delle Stiviere, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di riscossione volontaria e coattiva, e le **sanzioni** previste per le violazioni.

Art. 2: GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, svolta sull'intero territorio comunale, comprende il conferimento, la raccolta, la raccolta differenziata, il trasporto, il trattamento, il deposito, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata da apposito regolamento comunale dei servizi di igiene urbana approvato con deliberazione CC n.80 del 26.07.2001, secondo le competenze ai Comuni dall'Art. 21 del D. Lgs. n.22 del 5.2.1997.

Art. 3: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa e con le modalità previste dal Regolamento Comunale di cui al precedente articolo 2, è istituita nel Comune di Castiglione delle Stiviere, la tariffa annuale disciplinata dal D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 4: DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- ❖ Per "**tariffa**", il tributo da versare a fronte del servizio di igiene urbana di cui all'art.1;
- ❖ Per "**ente gestore**" il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, e all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione.
- ❖ Per "**convenzione**" l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale ed ente gestore.
- ❖ Per "**Decreto**" il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni;
- ❖ Per "**rifiuti**" tutti i rifiuti, urbani e assimilati, come definiti e classificati dall'art.7 del decreto;

- ❖ Per “**metodo normalizzato**” il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato con DPR 27 aprile 1999, n.158 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II COSTO, GESTIONE, TARIFFE

Art. 5: COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione. All'ente gestore sono attribuite altresì la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del territorio stesso; il rappresentante dell'ente gestore sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed è responsabile del contenzioso.

2. Il servizio è attivato secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento Comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa e automatica applicazione la tariffa.

3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art.8 del DPR 27 aprile 1999, n.158, per l'approvazione.

4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, esclusi i rifiuti presenti in discariche abusive in cui siano presenti anche rifiuti pericolosi per i quali necessita apposito provvedimento di smaltimento delle autorità competenti.

5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 6: TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESECUZIONE DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22, l'ente gestore applica il Tributo Ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, prendendo come riferimento la tariffa così determinata dal presente regolamento.

Art. 7: PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.

2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situato soltanto l'imbocco alla strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

ART.8 : DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. In relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio predisposto dall'Ente gestore, il comune entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.
3. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

Art..9: TARIFFA GIORNALIERA

1. A decorrere dal 1.1.2003, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione ed è aumentata del 50% rispetto a quella annuale.

ART.10: SOGGETTI RESPONSABILI

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupa o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22, a qualsiasi uso adibite nel territorio del Comune di Castiglione.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, colui che ha sottoscritto la denuncia di occupazione o l'intestatario della scheda famiglia anagrafica; in via residuale gli altri componenti del nucleo familiare o di convivenza. Per le utenze non domestiche, la persona giuridica o il titolare dell'attività.
3. Nel caso di locali multi proprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree di uso comune. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di

corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree. L'ente gestore può richiedere all'amministrazione del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile di cui al primo periodo del presente comma, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a persone non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiore all'anno ed è associate ad un numero di persone pari a 1.

5. Per i locali e relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

6. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

7. Le abitazioni effettivamente utilizzate in quanto allacciate agli impianti ed arredate a disposizione del proprietario che non vi risiede vengono associate, per il calcolo della tariffa di utenza, ad un numero pari a 1 persona.

ART. 11: CATEGORIE DI UTENZA

1. Al fine del calcolo della tariffa l'intero universo delle utenze del comune viene diviso in due grandi categorie:

- a) categoria utenza domestica
- b) categoria utenza non domestica o attività.

Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le associazioni.

2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal metodo normalizzato. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

ART.12: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi.
2. La tabella n.1A dell'allegato 1 al DPR 158/1999 indica i coefficienti KA che sono utilizzati per la determinazione della parte fissa.

3. Fino a che non siano messi a punto sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del DPR 158/1999.
4. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria di cui all'art.8 del presente regolamento.

ART.13: DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso e tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Per ogni classe di attività è determinato il connesso coefficiente KC di cui alla Tabella 3a prevista dal DPR158/1999 per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.
3. Fino a che non siano messi a punto sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicati nella tabella 4a del DPR 158/1999.
4. I coefficienti di cui ai precedenti commi 2 e 3 saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, di cui all'art.8 del presente regolamento.

ART.14: ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.11, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dall'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in ogni caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza

assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

TITOLO III APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ART.15: LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa a suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.17;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) il vano scala.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:
 - a) Aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto ecc., i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
3. Sono invece oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree, incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile.

ART.16: COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed aree di cui al precedente articolo. Tale superficie è misurata per i fabbricati, sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia uguale o superiore, oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal comune.
4. Non si tiene conto altresì delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART.17: ESCLUSIONI

1. Sulla base di quanto previsto dal precedente art.15, comma 1, sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

a) locali:

- ❖ non allacciati ai servizi rete e privi di qualunque arredo;
- ❖ stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- ❖ fabbricati rurali anche iscritti in catasto, ad uso non abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola;
- ❖ di fatto non utilizzati, perché danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;
- ❖ terrazze, balconi e simili;
- ❖ di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, uffici ecc.
- ❖ locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
- ❖ destinati all'esercizio di culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- ❖ soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1.50

c) aree:

- ❖ impraticabili o recintate;
 - ❖ aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi;
 - ❖ aree verdi
 - ❖ non presidiata o adibita a mero deposito di materiali in disuso;
 - ❖ adibita in via esclusiva al transito di veicoli;
 - ❖ aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti ;
 - ❖ in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
2. Sulla base di quanto previsto dal precedente art.16 commi 3-4, non sono soggette a tariffa:
 - ❖ Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti),

ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- ❖ Le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e del vigente regolamento comunale di igiene urbana.
- ❖ Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- ❖ Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- ❖ Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n.22.

3. Gli utenti per beneficiare di tali esclusioni, devono presentare all'ente gestore la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano i rifiuti di cui sopra indicando la metratura dei locali esclusi e la descrizione dei rifiuti speciali, pericolosi e non assimilati agli urbani, derivati dall'attività esercitata, allegando copia della convenzione di smaltimento rilasciata alla ditta smaltitrice.

ART.18: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:

- ❖ domestiche residenti
- ❖ domestiche non residenti

2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, ogni quindici giorni, l'ufficio anagrafe comunica all'ente gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti, con invio dei dati tramite PC o, in caso di impossibilità tecnica software, tramite cartaceo. Lo stesso ente gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza.

3. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti denunciati o, in assenza, un numero di occupanti pari ad 1.

4. Nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel comune, il numero di occupanti considerato viene fissato pari ad 1.

ART.19: RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.

2. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa viene ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 300 mt, ai sensi dell'art.12, comma 2, del regolamento comunale dei servizi di igiene urbana. Per i fabbricati che insistono su strade private, il limite dei 300 mt viene computato dal punto di immissione della strada su quella comunale fino al punto di raccolta.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune e dell'Ente gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può, dando comunicazione scritta all'ente gestore, provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

4. Per le utenze non stabilmente attive previste dall'art.7, comma 3, del D.P.R. 158/99 è previsto:

- Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, quali ad esempio alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, viene considerato un numero di occupanti pari a 1.
- Per i locali e le aree delle utenze non domestiche adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 gg, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota variabile verrà applicata una riduzione del 30%.

5. Per i locali e le aree detenuti da nuclei familiari con numero di componenti superiore a 4 (5, 6 o più componenti del nucleo familiare) viene applicato, per quanto concerne la quota variabile, il coefficiente Kb (c.d. coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare) minimo previsto dal D.P.R. 158/1999. Per ottenere tale agevolazione l'utente dovrà presentare apposita richiesta attestando l'effettivo numero di componenti del nucleo familiare.

6. Per i coltivatori diretti occupanti la parte abitativa della costruzione rurale che si trova in zona servita - ai sensi del regolamento comunale dei servizi di igiene urbana di cui al comma 2 - viene applicata una riduzione del 20 % sulla quota variabile della tariffa. Per ottenere tale riduzione l'utente dovrà fornire prova della ruralità della costruzione e della qualifica di coltivatore diretto da allegarsi alla apposita richiesta.

7. Alle attività agrituristiche viene applicata una riduzione del 50% sulla quota variabile.

ART.20: AGEVOLAZIONI

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 49, comma 10 del Dlgs 22/97 e dell'art.4 comma 2 del DPR 158/99 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuiti in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente contestualmente alla delibera che approva le tariffe.

2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, previste dalle disposizioni vigenti. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare per le utenze domestiche che dimostrino l'utilizzo del composte (che comporta una accertata minore produzione di rifiuti umidi) viene prevista per il primo anno di applicazione della tariffa una riduzione della quota variabile della stessa nella misura del 30 %.

3.E' altresì introdotta per le utenze non domestiche che comprovino l'avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (r.s.a.) una riduzione, per il primo anno di applicazione della tariffa, della quota variabile della tariffa nella misura del 30 %. A tal fine le ditte interessate devono presentare annualmente apposita richiesta corredata da: copia del modello unico di riduzione (MUD) presentata nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di presentazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la tipologia dei rifiuti prodotti; copia delle fatture di autosmaltimento relative all'anno antecedente la data di presentazione dell'istanza; copia della convenzione onerosa stipulata con ditta specializzata; planimetria dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività. La domanda deve pervenire all'Ente gestore del servizio e va rinnovata ogni anno, integrando la documentazione originaria.

4. Negli anni successivi, sulla base del resoconto economico del Piano Finanziario predisposto dall'Ente Gestore, saranno determinate le relative percentuali di agevolazioni da applicare alle utenze sulla base dei risultati della raccolta differenziata.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti, calcolate a consuntivo, comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

ART.21: CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DALLA TARIFFA, CON SOSTITUZIONE , NEL PAGAMENTO AL GESTORE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE

1. Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa :

- a) Esonero totale della tariffa nel caso di utenze domestiche attive occupate da persone o nuclei familiari che godono di assistenza

economica continuativa dal Comune, su attestazione dei servizi sociali, per la durata del contributo erogato dal comune.

2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune che, se accetta, la trasmetterà all'ente gestore.
3. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale della tariffa:
 - a) nel caso di utenze commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.
4. Nel caso di esonero parziale di cui al comma 3, lett.a), il Comune trasmette all'Ente Gestore l'elenco delle vie interessate dai lavori ed il periodo presunto per il quale saranno precluse al traffico; l'Ente Gestore provvederà conseguentemente all'esonero parziale trasmettendo al Comune gli importi da pagare per ciascuna utenza interessata dalla esenzione.

ART.22 MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per le occupazioni conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

TITOLO IV

DENUNCE, RIMBORSI, CONTROLLI, RISCOSSIONI, E PENALITA'

ART.23: DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art.8 devono presentare all'ente gestore del servizio apposita denuncia di occupazione, originaria o di variazione, dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 15 gg. dall'avvenuta occupazione o detenzione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
3. Le variazioni o cessazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento

(modificazione della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere comunicate al Gestore del servizio entro i 15 gg. successivi alla data dell'intervenuta variazione o cessazione.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, da documentare se necessario e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa:

- ❖ Generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza;
- ❖ Numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche
- ❖ La denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.
- ❖ Ubicazione, superficie, destinazione dei locali ed aree e loro ripartizione interna.
- ❖ La data di inizio occupazione o conduzione, di decorrenza della variazione o di cessazione
- ❖ La data di presentazione della denuncia
- ❖ La sottoscrizione con firma leggibile, di uno dei soggetti coobbligati di cui all'art.8. Per le persone giuridiche la sottoscrizione deve avvenire ad opera del rappresentante legale.

5. La denuncia di inizio occupazione, di variazione o di cessazione decorre dalla data dichiarata. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (es. decesso, subentro, ecc.).

6. Le denunce con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

ART.24: RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Nei casi di errore del gestore che incida sull'entità delle tariffe, l'utente ha diritto al rimborso, che verrà disposto d'ufficio dall'ente gestore stesso, oppure su istanza dell'interessato. L'ente gestore risponde alla domanda di rimborso entro 180 gg dalla presentazione della stessa.

2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la denuncia è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa ad un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato il subentrante medesimo.

3. L'utente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

5. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori a € 10,00 (dieci euro).

ART.25: CONTROLLI

1.L'ente gestore del servizio effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle denunce, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa la facoltà di verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto ed autorizzato, previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla Legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto dell'art.12 della legge 212/2000.

2.A tale scopo può altresì:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- accedere alle banche dati in possesso del comune o di altri enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
- richiedere contratti di smaltimento e formulari di trasporto rifiuti.

3. L'ente gestore procede, ai sensi e con le modalità di cui all'art.11 del Testo Unico delle entrate tributarie comunali:

- alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o all'accertamento d'ufficio in caso di omessa denuncia;
- all'accertamento di parziali, ritardati o omessi versamenti.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.

ART.26: RISCOSSIONE

1. Il Gestore provvederà alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi consentiti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 49 del D.Lgs.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi dell'art.15 del Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali.

2.La tariffa è commisurata ad anno solare; l'ammontare annuo è suddiviso in almeno quattro rate per il primo anno di applicazione della tariffa; successivamente verrà adeguato alla bollettazione dell'acquedotto, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore.

3..Abrogato.

4.Non si farà luogo a recuperi o riscossioni per importi inferiori a € 10,00 (dieci euro).

5.L'addebito del servizio potrà essere incluso in un avviso di pagamento bonario di cui al successivo art.26 bis.

6.I tempi e modi per effettuare il riversamento delle somme riscosse alla Tesoreria Comunale, e per la definizione del corrispondente compenso sono definiti nella convenzione che regola i rapporti tra Comune ed Ente Gestore.

ART.26 bis: CONTENUTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO BONARIO

1.L'avviso di pagamento bonario deve contenere:

- i dati relativi alla denuncia presentata dall'utente a base della liquidazione del tributo;
- le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza;
- l'indicazione del responsabile del procedimento;
- l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
- l'importo da pagare, le modalità ed i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento.

ART.27: SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata la sanzione tributaria nella misura del 30 % stabilita dall'art.13 del Dlgs n. 471/97.

2. Per ogni altra violazione del presente regolamento comprese quelle relative alla omessa o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500.00, ai sensi dell'art.7 bis del Dlgs n.267/2000.

3. Si applicano le misure degli interessi di cui all'art.18 del Testo Unico Entrate Tributarie Comunali.

ART.28:CONTENZIOSO

1. Il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, è curato dall'ente gestore.

ART.29: NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dal 1° gennaio 2003 è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del DLGS 507/1993. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si sono verificati entro il 31.12.2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente dall'Ufficio Tributi del Comune.

2. Per la prima applicazione della tariffa possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2003.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Dlgs 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, nel DPR 27.04.1999 n.158, nel Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali e alla normativa vigente in materia.

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 2: GESTIONE DEI RIFIUTI	2
Art. 3: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	2
Art. 4: DEFINIZIONI.....	2
TITOLO II COSTO, GESTIONE, TARIFFE	3
Art. 5: COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO.....	3
Art. 6: TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESECUZIONE DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE.....	3
Art. 7: PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	3
ART.8 : DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	4
Art.9: TARIFFA GIORNALIERA.....	4
ART.10: SOGGETTI RESPONSABILI	4
ART. 11: CATEGORIE DI UTENZA	5
ART.12: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	5
ART.13: DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA	6
ART.14: ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'	6
TITOLO III APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	7
ART.15: LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA.....	7
ART.16: COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI.....	7
ART.17: ESCLUSIONI.....	8
ART.18: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI.....	9
ART.19: RIDUZIONI TARIFFARIE	10
ART.20: AGEVOLAZIONI.....	11
ART.21: CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DALLA TARIFFA, CON SOSTITUZIONE , NEL PAGAMENTO AL GESTORE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE.....	11
ART.22 MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....	12
TITOLO IV	12
DENUNCE, RIMBORSI, CONTROLLI, RISCOSSIONI, E PENALITA'	12
ART.23: DENUNCE	12
ART.24: RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	13
ART.25: CONTROLLI	14
ART.26: RISCOSSIONE	14
ART.26 bis: CONTENUTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO BONARIO.....	14
ART.27: SANZIONI ED INTERESSI.....	15
ART.28:CONTENZIOSO	15
ART.29: NORME TRANSITORIE E FINALI.....	15